



Determinazione n. 99 del 30.11.2012: Incarico per elaborazione parere pro veritate avente ad oggetto "Accertamento, ai sensi delle pertinenti disposizioni della Legge professionale e dei principi generali applicabili, dell'eventuale sussistenza, in capo agli iscritti all'Albo degli Psicologi, dell'obbligo di iscrizione all'Ordine regionale corrispondente alla sede della propria residenza o domicilio professionale" e assunzione impegno di spesa.

-----Il Direttore Amministrativo-----

- VISTA la Legge 18 febbraio 1989 n. 56 "Ordinamento della Professione di Psicologo", in particolare, l'art. 12 comma II lett. c), ai sensi del quale il Consiglio "provvede alla ordinaria e straordinaria amministrazione dell'Ordine..";
- VISTA la Legge 21 dicembre 1999, n. 526 recante "Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1999";
- VISTO, in particolare, l'art. 16 della Legge 21 dicembre 1999, n. 526 "Norme in materia di domicilio professionale" il quale espressamente recita "Per i cittadini degli Stati membri dell'Unione europea, ai fini dell'iscrizione o del mantenimento dell'iscrizione in albi, elenchi o registri, il domicilio professionale è equiparato alla residenza";
- VISTA la Circolare del Ministero della Giustizia del 14 marzo 2000 avente ad oggetto l'interpretazione dell'art. 16 della Legge 21 dicembre 1999, n. 526 - requisiti per l'iscrizione negli albi professionali - residenza - domicilio professionale;
- VISTA la deliberazione n. 29 del 23 ottobre 2010 del Consiglio Nazionale dell'Ordine degli Psicologi recante l'applicazione del sopracitato articolo;
- VISTA la nota (ns. prot. n. 6181 del 05.09.2011), inviata dal Presidente dell'Ordine Nazionale, dott. Giuseppe Luigi Palma, ai Presidenti ed alle Segreterie degli Ordini regionali, con la quale sono stati inviati chiarimenti in merito all'applicazione della deliberazione del CNOP n. 29/2010, al fine di rendere quanto più possibile omogenee le procedure nei diversi contesti territoriali;
- VISTO il Regolamento sulle acquisizioni in economia e sul conferimento di incarichi professionali e di consulenza dell'Ordine degli Psicologi del Lazio, approvato con delibera n. 104 del 28/02/2011 e s.m.i.;
- VISTO l'art. 22 del sopra citato Regolamento, a norma del quale "1. Sono escluse dalle procedure comparative e dagli obblighi di pubblicità le prestazioni meramente occasionali caratterizzate da un rapporto intuitu personae, che si esauriscano in una prestazione episodica, che il collaboratore svolga in maniera saltuaria, la quale non sia riconducibile a fasi di piani o programmi del committente e che si svolga in maniera del tutto autonoma.";
- VISTO in particolare l'art. 2 "Deliberazione del Consiglio e Responsabile del Procedimento", secondo cui "Il Direttore Amministrativo è il Responsabile Unico del Procedimento...";
- VISTO l'art. 25, comma 1 del Regolamento per l'amministrazione e la contabilità, approvato con delibera n. 82 del 22/03/2005 e s.m.i., il quale prevede che "Gli impegni sono assunti dal Direttore nell'ambito delle dotazioni di bilancio...";
- CONSIDERATO che l'applicazione della su richiamata deliberazione del Consiglio dell'Ordine Nazionale n. 29 del 23 ottobre 2010 e della relativa nota esplicativa comporta un rilevante cambiamento nella gestione delle nuove iscrizioni all'albo nonché la necessità di revisione delle iscrizioni già esistenti;
- RITENUTO necessario un approfondimento in merito alla corretta interpretazione del quadro normativo di riferimento;



- RAVVISATA, pertanto, la necessità di procedere alla richiesta di un parere pro veritate che possa contribuire a dirimere dubbi interpretativi concernenti, in particolare, l'eventuale sussistenza, in capo agli iscritti all'Albo degli Psicologi, dell'obbligo di iscrizione all'Ordine regionale corrispondente alla sede della propria residenza o domicilio professionale;
- RITENUTO opportuno avvalersi dello Studio Legale Recchia e Associati e in particolare dell'avvocato Nicola Colacino in ragioni delle comprovate competenze maturate;
- VISTO il curriculum vitae dell'avvocato Nicola Colacino;
- VISTO il bilancio dell'esercizio finanziario in corso

-----determina-----

- di affidare all'avvocato Nicola Colacino dello Studio Legale Recchia e Associati l'elaborazione di un parere *pro veritate* avente ad oggetto "*Accertamento, ai sensi delle pertinenti disposizioni della Legge professionale e dei principi generali applicabili, dell'eventuale sussistenza, in capo agli iscritti all'Albo degli Psicologi, dell'obbligo di iscrizione all'Ordine regionale corrispondente alla sede della propria residenza o domicilio professionale*";
- di assumere un impegno di spesa di € 5.000,00 (cinquemila/00) oltre IVA e contributi previdenziali, che trova imputazione nell'U.P.B. 1.1.3. (Uscite per l'acquisto di beni di consumo e di servizi), capitolo 1.1.3.016. (Spese per consulenze professionali) del bilancio dell'esercizio in corso che presenta la necessaria disponibilità.

Roma, 30 novembre 2012

Il Direttore Amministrativo
Dott. Claudio Zagari